

Codice A1811B

D.D. 11 giugno 2021, n. 1682

SFM1 - Approvazione Schema di Convenzione per la realizzazione di interventi di "Manutenzione straordinaria all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - ferrovia Canavesana".



ATTO DD 1682/A1811B/2021

DEL 11/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: SFM1 – Approvazione Schema di Convenzione per la realizzazione di interventi di “Manutenzione straordinaria all’armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - ferrovia Canavesana”

Premesso che:

in data 16/12/2002 è stato stipulato l’Accordo di Programma ex art.15 del D.Lgs n.422/1997 in materia di investimenti nel settore dei Trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte e G.T.T. S.p.A.;

in data 09/03/2006 è stata stipulata la Convenzione (Rep. n.11080 del 15/03/2006) tra Regione Piemonte e G.T.T. S.p.A. relativa alle procedure di utilizzo ed erogazione fondi di cui all’Accordo di Programma;

con Decreto ministeriale n.203 del 09/07/2018 è stata approvata la IV Rimodulazione dell’Accordo di Programma, già approvata con DGR n.16-6444 del 02/02/2018;

con DD 121/db1202 del 19/05/2014 (riprogrammati con DD n. 1661 del 11/6/2021) alla macrovoce “Armamento e sede - Interventi di sicurezza ed adeguamento normativo Canavesana” della ferrovia Canavesana, del programma rimodulato, è stato inserito l’intervento di “Manutenzione Straordinaria all’Armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - Ferrovia Canavesana”.

Considerato che:

dal 1° gennaio 2021 Trenitalia S.p.A. è subentrata a GTT S.p.A. nell’erogazione dei servizi sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, in attuazione della sottoscrizione, fra Agenzia Metropolitana Piemontese e Trenitalia S.p.A., in data 9 ottobre 2020, del Contratto di servizio - Concessione del servizio ferroviario metropolitano, periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2035 (rubricato al Rep.

Contr. 236 del 09/10/2020) e di Addendum al predetto Contratto rubricato al Rep. Contr. 237 del 09/10/2020;

a dicembre 2020, ai fini del rilascio a Trenitalia della transitabilità dei treni effettuati nelle stazioni di Rivarolo, San Benigno, Bosconero, Feletto e Volpiano nonché sul tratto singolare afferente all'attraversamento stradale superiore dell'autostrada Ivrea Aosta, sono stati effettuati i rilievi geometrici, commissionati alla società Italferr S.p.A.;

con una serie di note GTT spa ha chiesto supporto a RFI per acquisire la disponibilità ad eseguire una serie di attività tra cui attività di manutenzione straordinaria e urgente all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se e rilievi su tutta la tratta, al fine di individuare e computare gli eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;

è necessario dare corso ai seguenti interventi della linea Canavesana nella tratta ferroviaria Settimo-Rivarolo:

1. un intervento urgente di risanamento in corrispondenza del tracciato curvilineo in prossimità della stazione di San Benigno, stante la limitazione di velocità a 50 km/h imposta sulla curva in questione, anche in relazione all'esercitabilità dei nuovi rotabili Trenitalia;
2. limitati interventi all'andamento piano altimetrico del primo binario in corrispondenza della stazione di Volpiano ed al marciapiede PIS Settimo (km 2+140) al fine di garantire la sagoma PMO-02, i suddetti interventi risultano propedeutici e funzionali al rilascio della circolabilità di nuovi rotabili sulla linea (veicoli bipiano);
3. un'operazione generalizzata di livellamento sistematico del binario e degli scambi su tutta l'estensione della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, funzionale all'entrata in esercizio dell'impianto SCMT sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se;
4. livellamento sistematico del binario tratte singolari di linea per circa 1800 metri;
5. ulteriori puntuali attività manutentive all'armamento di tipo straordinario, aggiuntive e/o modificative rispetto a quelle individuate ai punti precedenti (tra cui per es. manutenzione al cuore del deviatoio n°2 in località Feletto, revisione della geometria del piano del ferro della stazione di Volpiano, interessando anche la zona dell'adiacente passaggio a livello P.L. n. 16).

Verificato che alla realizzazione degli interventi di "Manutenzione straordinaria all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - ferrovia Canavesana" di cui allo schema di Convenzione in oggetto è data copertura finanziaria con le risorse di cui all'Impegno di spesa 2017/98 sul capitolo 288571 assunto con la succitata DD n. 121/db1202 del 19/05/2014.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la realizzazione di interventi di "Manutenzione straordinaria all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - ferrovia Canavesana" (allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale).

In conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n.241/1990
- D.lgs. n.165/2001

- L.R. n.23/2008
- D.G.R. n.30-3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"
- L.R. n. 8 del 15/04/2021

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la realizzazione di interventi di “Manutenzione straordinaria all’armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - ferrovia Canavesana” (allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale);

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 comma 1, lettera d).

mc / MC

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ARMAMENTO DELLA LINEA SETTIMO T.SE - RIVAROLO C.SE - FERROVIA CANAVESANA”.

PREMESSO CHE:

- in data 16/12/2002 è stato stipulato l’Accordo di Programma ex art.15 del D.Lgs n.422/1997 in materia di investimenti nel settore dei Trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte e G.T.T. S.p.A.;

- in data 09/03/2006 è stata stipulata la Convenzione (Rep. n.11080 del 15/03/2006) tra Regione Piemonte e G.T.T. S.p.A. relativa alle procedure di utilizzo ed erogazione fondi di cui all’Accordo di Programma;

- con Decreto ministeriale n.203 del 09/07/2018 è stata approvata la IV Rimodulazione dell’Accordo di Programma, già approvata con DGR n.16-6444 del 02/02/2018;

- con DD 121/db1202 del 19/05/2014 (riprogrammati con DD n. 1661 del 11/6/2021)) alla macrovoce “Armamento e sede - Interventi di sicurezza ed adeguamento normativo Canavesana” della ferrovia Canavesana, del programma rimodulato, è stato inserito l’intervento di “Manutenzione Straordinaria all’Armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se - Ferrovia Canavesana”;

- con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva

2012/34/UE. Per la Regione Piemonte è rientrata nell'Allegato al Decreto la ferrovia Canavesana;

- il comma 4 dell'art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che "le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali";

- con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L.50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;

- con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;

- con D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta Regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione

dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'AMP;

- in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A. l'Accordo per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, precedentemente approvato con D.D. n 1701/A1800A/2020 del 02/07/2020;

- con deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018 - "Legge Regionale n. 1 del 04/01/2000, art. 4, comma 10 D.M. 16/04/2018. Indirizzi in merito alla gestione delle infrastrutture ferroviarie in concessione regionale Canavesana e Torino - Ceres" - la Giunta Regionale ha istituito un tavolo di lavoro con i soggetti interessati (Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A.) finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017 di un Accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'Infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino - Ceres.

CONSIDERATO CHE:

- dal 1° gennaio 2021 Trenitalia S.p.A. è subentrata a GTT S.p.A. nell'erogazione dei servizi sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, in attuazione della sottoscrizione, fra Agenzia Metropolitana Piemontese e Trenitalia S.p.A., in data 9 ottobre 2020, del Contratto di servizio - Concessione del servizio ferroviario metropolitano, periodo 1° gennaio 2021 -

31 dicembre 2035 (rubricato al Rep. Contr. 236 del 09/10/2020) e di Addendum al predetto Contratto rubricato al Rep. Contr. 237 del 09/10/2020; - a dicembre 2020, ai fini del rilascio a Trenitalia della transitabilità dei treni effettuati nelle stazioni di Rivarolo, San Benigno, Bosconero, Feletto e Volpiano nonché sul tratto singolare afferente all'attraversamento stradale superiore dell'autostrada Ivrea Aosta, sono stati effettuati i rilievi geometrici, commissionati alla società Italferr S.p.A.

TENUTO CONTO CHE:

- con una serie di note GTT (prot. 26978 del 31/12/2020, prot. 806 del 13/01/2021, prot. 1959 del 26/01/2021, prot. 3016 del 04/02/2021, prot. 5289 del 25/02/2021 e prot. 8002 del 26/03/2021), ha chiesto supporto a RFI per acquisire la disponibilità ad eseguire i seguenti lavori:

Int.1. un intervento urgente di risanamento in corrispondenza del tracciato curvilineo in prossimità della stazione di San Benigno, stante la limitazione di velocità a 50 km/h imposta sulla curva in questione, anche in relazione all'esercitabilità dei nuovi rotabili Trenitalia;

Int.2. limitati interventi all'andamento piano altimetrico del primo binario in corrispondenza della stazione di Volpiano ed al marciapiede PIS Settimo (km 2+140) al fine di garantire la sagoma PMO-02, i suddetti interventi risultano propedeutici e funzionali al rilascio della circolabilità di nuovi rotabili sulla linea (veicoli bipiano);

Int.3. un'operazione generalizzata di livellamento sistematico del binario e degli scambi su tutta l'estensione della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, funzionale all'entrata in esercizio dell'impianto SCMT sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se;

Int.4. livellamento sistematico del binario tratte singolari di linea per circa 1800 metri;

Int.5. ulteriori puntuali attività manutentive all'armamento di tipo straordinario, aggiuntive e/o modificative rispetto a quelle individuate ai punti precedenti (tra cui per es. manutenzione al cuore del deviatoio n°2 in località Feletto, revisione della geometria del piano del ferro della stazione di Volpiano, interessando anche la zona dell'adiacente passaggio a livello P.L. n. 16);

- RFI (con note prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\P\2021\0000175 del 20/01/2021, prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\P\2021\0000776 del 12/03/2021), pur evidenziando la necessità di compatibilizzare gli interventi richiesti con la pianificazione delle proprie attività manutentive già in atto, si è resa disponibile, previa sottoscrizione di relativa Convenzione, ad eseguire le attività di manutenzione straordinaria e urgente all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, stimando economicamente gli interventi di cui ai punti Int. 1, Int.2, Int.4 e Int.5. Relativamente al punto Int. 3, RFI ha proposto di effettuare preliminarmente i rilievi su tutta la tratta, al fine di individuare e computare gli eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;

- la Regione Piemonte, come da nota prot.00004441/2021 del 29/01/2021 ha condiviso la programmazione e le modalità operative necessarie ad eseguire le lavorazioni di manutenzione straordinaria all'armamento della linea Settimo T.se - Rivarolo C.se a seguito di stipula di apposita convenzione tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A., nel limite della disponibilità finanziaria di cui alla DD n.121/2014.

VISTO QUANTO SOPRA

FRA

la Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

E

il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (nel seguito GTT S.p.A.) con sede in Torino, C.so Turati n.19/6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08555280018, Partita IVA 08559940013, in persona di, domiciliato a Torino in corso Turati n. 19/6 nella sua qualità di Direttore Generale

E

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito RFI S.p.A.), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Torino,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse, in quanto applicabili, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A., per dare attuazione alla realizzazione degli interventi di

“Manutenzione Straordinaria all’Armamento della linea Settimo T.se –
Rivarolo C.se – Ferrovia Canavesana”.

Nello specifico gli interventi si compongono sinteticamente di:

Int.1. € 183.000 (10% spese generali + 22% IVA comprese): sostituzione totale delle traverse in legno (s.t.t.) con traverse in cemento armato precompresso (c.a.p.) (fornite da GTT S.p.A) e di contestuale sostituzione delle doppie traverse in legno sotto le giunzioni tradizionali, completando il lavoro con la sostituzione di circa 36 metri di rotaia, di n.4 G.I.I. ammalorati e con la regolarizzazione delle luci di dilatazione;

Int.2. € 6.100 (10% spese generali + 22% IVA comprese): adeguamento al PMO-02 del primo binario della stazione di Volpiano con intervento di rinalzatura con contestuale livellamento e allineamento per mezzo di macchina livellatrice a vibro compressione;

Int.4. € 152.500 (10% spese generali + 22% IVA comprese): interventi di rinalzatura e livellamento di 4 tratte singolari di linea, per una estensione complessiva di circa 1800 m, compreso l’eventuale rinnovo dei P.P.L.L. presenti nelle tratte:

- San Benigno: livellamento sistematico del binario dal km 9+834 in prossimità del P.L. n. 27, rinnovamento del P.L. n. 27 stesso compresa la demolizione dei lastroni in c.a., sostituzione dei binari e delle traverse, con lastroni in gomma Strail, rotaia 60UNI e rifacimento dell’asfalto laterale; sino ad arrivare con il livellamento al km 11+650;

- Bosconero: dal km 14+650 al km 14+800 livellamento e ricarico del pietrisco comprendendo il deviatoio n. 2 posto qualche metro prima dell'inizio del rallentamento (non si prevedono interventi al P.L. n. 38);
- Feletto: livellamento dal km 18+600 sino al km 19+004 comprendendo tutta la stazione di Feletto(in curva) e i PP.LL. n.51 e n.52. Entrambi i PP.LL. sono da rinnovare con sostituzione dei lastroni in c.a. con lastroni in gomma Strail, sostituzione delle rotaie esistenti con rotaie 60UNI e sostituzione delle traverse. Rimozione della passerella pedonale in lastroni c.a. e listelli di legno;
- Rivarolo: dal km 19+900 al km 21+100 livellamento sistematico compreso il rinnovamento del P.L. n.56 (km 20+635) con sostituzione dei lastroni in c.a. con lastroni in gomma Strail, sostituzione delle rotaie esistenti con rotaie 60UNI e sostituzione delle traverse;

Int.5. € 212.400 (10% spese generali + 22% IVA comprese): ulteriori puntuali attività manutentive all'armamento di tipo straordinario, aggiuntive e/o modificative rispetto a quelle individuate ai punti precedenti, per le quali si ravvisasse la necessità e/o opportunità di esecuzione, in relazione sia alle attività in corso di realizzazione, sia alle ispezioni e visite lungo linea nel periodo, ivi compreso quote parte delle attività di cui all'Int.3.

Tutte le attività dovranno essere consuntivate, nel limite delle risorse disponibili pari ad € 554.000,00.

Art. 3 - Durata della Convenzione

Fermo restando i limiti di spesa della presente convenzione, gli interventi che risultano propedeutici e funzionali all'entrata in esercizio dell'impianto SCMT sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se, dovranno essere conclusi entro l'attivazione dell'impianto ad oggi prevista entro la fine del 2021.

La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e ha scadenza al compimento di tutte le attività tecnico – amministrative legate alla realizzazione degli interventi di cui all'art.2 della presente Convenzione e comunque entro il 31/12/2022.

Art. 4 - Comunicazioni

Di tutte le comunicazioni afferenti l'intervento in questione che si renderanno necessarie dovranno essere messi a conoscenza tutti e tre gli enti sottoscrittori la presente Convenzione.

Art. 5 - Impegni di GTT S.p.A.

GTT S.p.A., già Soggetto Attuatore dell'intervento come previsto con la Convenzione rep. n. 11080 del 15/03/2006, ai fini della presente Convenzione viene identificato quale Committente dell'intervento di cui all'art.2.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della Convenzione rep. n. 11080 del 15/03/2006, GTT S.p.A. dovrà comunicare alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica il nominativo del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla firma della Convenzione.

GTT S.p.A. in qualità di Committente dell'intervento riconosce ad RFI S.p.A. in qualità di soggetto Realizzatore il corrispettivo definito dal quadro economico di cui all'art.2 per la progettazione e realizzazione dell'intervento

e per quanto disposto dall'art.10 previa presentazione di fattura.

Tale importo potrà modificarsi a consuntivo, senza comportare oneri a carico della Regione Piemonte e di GTT S.p.A., in funzione della rendicontazione finale che il Realizzatore dell'intervento si impegna a consegnare ad opere concluse, secondo quanto previsto al successivo "Art. 9 - Rendicontazione".

GTT S.p.A., in quanto titolare di asset, dovrà assicurare a titolo non oneroso per RFI S.p.A., l'eventuale personale di scorta per le attività di piazzale, le interruzioni necessarie alle lavorazioni, in coerenza con il programma di esercizio della linea Canavesana (SFM1) e pertanto autorizzata dall'Agenzia Mobilità Piemontese (AMP), una eventuale area di cantiere e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo che GTT S.p.A. riconosce ad RFI S.p.A. verrà corrisposto con le modalità sottoindicate:

- 1^ acconto quale anticipo pari al 50% dell'importo lavori (come da quadro economico di cui all'art.2) a seguito della firma della presente Convenzione;
- Saldo a presentazione della rendicontazione da parte di RFI S.p.A. di cui al seguente "Art. 9 - Rendicontazione".

I suddetti importi verranno fatturati, previo corrispondente incasso del contributo da parte di GTT S.p.A. dalla Regione Piemonte (art.7), e da RFI S.p.A. a GTT S.p.A. in regime di "split payment" e dovranno essere pagati entro 30 giorni data fattura.

Art. 6 - Impegni di RFI S.p.A.

RFI S.p.A., ai fini della presente Convenzione viene identificato quale soggetto Realizzatore dell'intervento.

RFI S.p.A. è responsabile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, della progettazione, della direzione lavori e di quant'altro necessario alla realizzazione, collaudo e supporto alla messa in esercizio dell'intervento.

Per tutte le attività RFI S.p.A. è responsabile del rispetto delle vigenti normative sugli appalti e affidamenti di servizi e provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, e in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici con specificità ferroviaria, a coordinare e/o eseguire le operazioni di:

- predisposizione di bando di gara e scelta dell'aggiudicatario per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;
- esecuzione delle opere comprensiva di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;
- collaudo e messa in esercizio;
- tutte le ulteriori prestazioni/incombenze, previste a carico della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

RFI S.p.A. dovrà comunicare ai sottoscrittori della presente, i nominativi dei professionisti e delle imprese incaricati e le mansioni ad essi affidate.

RFI S.p.A. si impegna a consegnare a GTT S.p.A. i documenti tecnici attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento.

Nel corso della realizzazione dell'intervento RFI S.p.A. assicurerà l'interfacciamento con GTT S.p.A., al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto del Programma di esercizio della ferrovia Canavesana (Sfm1) (ad esempio, nell'individuazione e gestione degli

eventuali rischi per la circolazione derivanti dall'intervento, nella pianificazione delle interruzioni eventualmente necessarie, ecc.).

Per quanto concerne il regime fiscale RFI S.p.A. dovrà emettere le fatture di cui all'Art.5 della presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto 633 del 1972 con l'annotazione "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*". In fattura dovranno sempre essere esposti sia l'imponibile che l'IVA, ma l'importo che verrà corrisposto al fornitore sarà pari al totale fattura al netto della quota pari all'IVA che verrà trattenuta e versata direttamente da GTT S.p.A. all'Erario.

Art. 7 - Impegni delle Regione Piemonte

La Regione si impegna a trasferire a GTT S.p.A. , quale contributo l'importo definito dal quadro economico di cui all'art.2, per le finalità di cui all'art.5.

L'intervento trova copertura finanziaria sulle fonti di finanziamento di cui alle premesse per un importo complessivo pari a € 554.000,00 (imprevisti+spese generali + IVA 22% comprese). La copertura finanziaria dell'intervento è così garantita in conto Accordo di Programma ex art.15 del D.Lgs n.422/1997, impegno DD 121/db1202 del 19/05/2014 (riprogrammazione della DD n. 1661 del 11/6/2021)) per la macrovoce "Armamento e sede - Interventi di sicurezza ed adeguamento normativo Canavesana", per un massimo € 554.000,00.

Art. 8 - Attività di monitoraggio

Ai fini del monitoraggio dell'intervento, RFI S.p.A. si impegna a fornire una Relazione bimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori.

GTT S.p.A., in quanto Responsabile dell'intervento (cfr. Art. 5 - Impegni del GTT S.p.A.), si impegna a fornire alla Regione Piemonte l'aggiornamento

bimestrale dello stato di attuazione dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e dalle relative delibere di attuazione (Delibere CIPE n.174/2006, n. 166/2007, n. 1/2009).

Art. 9 - Rendicontazione

RFI S.p.A. deve provvedere, ad avvenuta ultimazione e messa in esercizio delle opere, alla verifica del quadro economico finale dell'intervento e alla redazione di una relazione sull'andamento dei lavori, contenente una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del Quadro economico finale.

RFI S.p.A. provvederà a inoltrare contestualmente a GTT S.p.A. e alla Regione Piemonte, copia del contratto, del conto finale e, quando ricorre, della documentazione relativa al collaudo delle opere ed alla successiva messa in esercizio.

Art. 10 – Economie e Varianti

Le Parti concordano che le cifre derivanti dalle economie potranno essere utilizzate nell'ambito ulteriori puntuali attività manutentive all'armamento che dovessero risultare necessari, previa comunicazione alle parti nell'ambito della disponibilità finanziaria massima di € 554.000,00 di cui alla Determinazione n.1661 del 11/6/2021) per la macrovoce "Armamento e sede - Interventi di sicurezza ed adeguamento normativo Canavesana".

Art. 11 – Contenziosi

Gli oneri risarcitori e per contenzioso correlati alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art.2 saranno addebitati al Soggetto Attuatore esclusivamente nel caso in cui si riscontrino gravi responsabilità/inadempienze imputabili allo stesso.

Sono invece a carico di RFI S.p.A. le maggiori spese complessive, sostenute e dimostrate, superiori all'importo del quadro economico qualora i suddetti oneri derivino da errori, omissioni o negligenze di RFI S.p.A.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

GTT S.p.A. e RFI S.p.A. assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Per i pagamenti che la Regione Piemonte dovrà corrispondere a favore di GTT S.p.A., sono individuati i seguenti riferimenti bancari: Bonifico Bancario su Unicredit S.p.A., IBAN: IT64Y0200801177000030004040.

Per i pagamenti che GTT S.p.A. dovrà corrispondere a favore di RFI S.p.A., sono individuati i seguenti riferimenti bancari: Bonifico Bancario su Unicredit IBAN IT97T0200805351000500083560.

Il numero CUP è

Art. 13- Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali forniti al Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico del GTT S.p.A., per la presente Convenzione è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Regionale Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici.

Art. 16- Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di risolvere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Disciplinare è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i).

Torino, li

Per la Regione Piemonte (firmato digitalmente)

Per G.T.T. S.p.A. (firmato digitalmente)

Per R.F.I. S.p.A. (firmato digitalmente)